

## Genova, 3 aprile 2023

Le imposte sui redditi prodotti all'estero dalle persone fisiche nell'ordinamento italiano

Sede di svolgimento Genova ODCEC Viale IV Novembre 6/7

A cura della Commissione di studio Imposte Dirette

## **SOMMARIO**

- L' articolo 3 D.P.R. 917/1986 il "worldwide taxation principle"
- La residenza
- L'inversione dell'onere della prova: l'articolo 2, comma 2 bis DPR 917/1986
- I redditi prodotti all'estero: art. 23 comma 2 DPR 917/1986
- La tassazione dei redditi prodotti all'estero: le varie tipologie:
- 1 Redditi fondiari
- 2 Redditi di capitale
- 3 Redditi di lavoro dipendente
- 4 Redditi di lavoro autonomo
- 5 Redditi di impresa
- 6 Redditi diversi: le plusvalenze
- Le convenzioni contro la doppia imposizione: tassazione esclusiva e concorrente: l'Art. 165 DPR 917/1986
- I lavoratori frontalieri
- Il monitoraggio fiscale, l'Ivie e l'Ivafe



# Il "worldwide taxation principle"

FONTI NORMATIVE: 1) ART. 2 DPR 917/86

"Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche

- 1) Residenti
- 2) Non residenti
- Nel territorio dello Stato"
- FONTI NORMATIVE: 2) ART. 3 DPR 917/86

"L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato:

- 1) Per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10
- 2) Per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato"
- FONTI NORMATIVE: 3) DIRITTO INTERNAZIONALE (CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

ART. 2 COMMA 2 DPR 917/917

LA RESIDENZA: 3 PARAMETRI TRA LORO ALTERNATIVI E NON CONCORRENTI:

È sufficiente la presenza di uno dei tre per considerare fiscalmente residente il contribuente

A. ISCRIZIONE NELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE



# il "worldwide taxation principle"

- B. DOMICILIO
- C. RESIDENZA

## A) ISCRIZIONE NELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

ECCEZIONE: INVERSIONE DELLA PROVA ART. 2 COMMA 2BIS DPR 917/86

"si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del ministero..."

Affinchè operi tale norma (non è presunzione assoluta) devono ricorrere due condizioni:

- 1) Le persone fisiche nei cui confronti trova applicazione la norma devono essere cittadini italiani iscritti all'AIRE
- 2) essi si devono essere trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato



# il "worldwide taxation principle"

### **B) DOMICILIO**

"Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi" (art. 43 primo comma Cod. Civ.)

Per "sede principale dei suoi affari ed interessi" non si intende solo il luogo di produzione del reddito, ma anche il luogo di altri interessi, non ultimi quelli affettivi (Ctr Lombardia 11/04/2017 n. 1685)

## C) LA RESIDENZA

"La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale" (art. 43 secondo comma Cod. Civ.)



# il "worldwide taxation principle"

#### **PERIODO DI IMPOSTA:**

E' sufficiente che uno dei citati requisiti (iscrizione nell'Anagrafe dei cittadini residenti, domicilio e residenza) sussista <u>non per l'intero periodo di imposta</u> ma solo per la maggior parte di esso, anche in modo non continuativo.

In caso di trasferimento del residente italiano all'estero in corso di anno, mai potrà essere contemplata una tassazione frazionata che veda una parte dei redditi tassati in Italia ed una altra parte tassata all'estero ad eccezione dei casi in cui tale eventualità sia espressamente prevista dai trattati contro le doppie imposizioni (es.: Italia Svizzera articolo 4 punto 4)



#### Art.23 comma 1.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

- a) i redditi fondiari;
- b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
- c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;
- d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
- e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:
- 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;



- 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
- 3) dei redditi di cui alle lettere c quater) e c quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;
- g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.



Le persone fisiche non residenti sono assoggettate all'imposta in Italia relativamente ai redditi richiamati dal comma 1 dell'art. 23. Si tratta di:

redditi fondiari;

redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti;

redditi di lavoro dipendente e autonomo prestati in Italia;

redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni (occorre quindi che esista un'organizzazione capace di raggiungere un risultato aziendale, che l'attività sia svolta in modo continuativo e per mezzo di una stabile organizzazione);

redditi diversi derivanti da attività svolte in Italia, compreso le plusvalenze connesse alla cessione onerosa di partecipazioni in società residenti, con l'eccezione delle plusvalenze di cui ai n. 1, 2 e 3 del punto f; redditi derivanti dalla partecipazione in imprese familiari



#### Art.23 comma 2.

Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

- a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e), f) del comma 1 dell'articolo 17;
- b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i), l) del comma 1 dell'articolo 50;
- c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
- d) i compensi corrisposti ad imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

Il comma 2 dell'art.23 del TUIR reca una presunzione assoluta in base alla quale, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui alle lett. c), d), e) e f) del comma 1 (che subordinano la tassazione dei redditi prodotti dai non residenti alla circostanza che le attività o i beni da cui derivano siano esercitate o si trovino nel territorio dello Stato), alcuni redditi si considerano in ogni caso prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.

Nell'elencazione contenuta nel comma 2 figurano innanzitutto le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e).

Con riferimento alle pensioni erogate dallo Stato a soggetti residenti all'estero, l'Amministrazione Finanziaria (Ris. Min. Fin. 10/E del 12/02/1998; n. 136/E del 8/09/1998; n. 181/E del 14/12/1998) ha precisato che esse devono essere assoggettate ad imposizione in Italia a meno che non trovino applicazione le norme contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito.



In alcune Convenzioni (quali, ad esempio, quelle stipulate con la Svizzera, Finlandia, Francia e Spagna), è previsto che le pensioni sono tassabili soltanto nello stato estero di residenza del percipiente a condizione che il soggetto non abbia mantenuto la nazionalità italiana. Per la tassazione delle somme di cui trattasi, pertanto, occorrerà far riferimento non già alla residenza fiscale del soggetto, così come definita ai sensi dell'art.2 del TUIR ma alla sua nazionalità, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui il soggetto abbia trasferito la propria residenza alla estero ma abbia conservato la nazionalità italiana, le pensioni dovranno essere assoggettate ad IRPEF a norma dell'art.23 comma 2, lett.a), in commento.

La maggior parte delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese prevede, in conformità ad un principio generale elaborato in sede OCSE, la tassazione delle pensioni di natura privatistica nel Paese di residenza del beneficiario, mentre per quelle di natura pubblica il diritto di imposizione compete allo Stato nel cui interesse sono stati resi i servizi per i quali le pensioni stesse vengono corrisposte.



#### Convenzione Italia – Grecia: Articolo 18 – Pensioni:

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Con riferimento alle royalties, ciò che rileva, indipendentemente dalla collocazione in una determinata categoria reddituale (si ricorda che se sono corrisposte ad imprese commerciali sono redditi di impresa), è la residenza del soggetto che li eroga.

In ultimo, con riferimento ai compensi conseguiti da soggetti non residenti per prestazioni artistiche e professionali, gli stessi si considerano imponibili in Italia se tali prestazioni sono effettuate nel territorio dello Stato. La norma è diretta a stabilire che si considerano assoggettabili ad imposizione anche in compensi per prestazioni artistiche o professionali effettuate in Italia per conto delle imprese non residenti.



#### **REDDITI FONDIARI**

Sono considerati redditi diversi i redditi degli immobili e dei terreni situati all'estero imputabili a soggetti che non svolgono attività di impresa (art. 67 co. 1 lett. f) del TUIR).

I criteri di imposizione degli immobili situati all'estero sono individuati dall'art. 70 co. 2 del TUIR.

Si possono individuare tre casistiche distinte:

gli immobili soggetti ad imposizione in base a criteri catastali nello Stato ove l'immobile è situato;

gli immobili per i quali non è prevista una tassazione su base catastale (nel qual caso, i presupposti per la tassazione sono generalmente costituiti dalla presenza di canoni di locazione);

gli immobili non locati per i quali è dovuta l'IVIE.

Per gli immobili non locati, si deve assoggettare a tassazione la rendita catastale dell'immobile (o i criteri comunque assunti dallo Stato estero per la valutazione), assunta al netto delle spese eventualmente riconosciute in detrazione (art. 70 co. 2 del TUIR).

Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettato a imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

per gli immobili esteri adibiti ad abitazione principale e per gli immobili non locati assoggettati all'IVIE, non si applica il disposto dell'art. 70 co. 2 del TUIR.



Pertanto, nel caso in cui lo Stato estero preveda, nella sua legislazione interna, la tassazione dell'immobile in base a criteri di tipo catastale o similari, tale ammontare non concorre alla formazione del reddito in Italia in base alla valutazione effettuata dallo Stato estero se l'immobile è soggetto all'IVIE

Per gli immobili locati, l'art. 70 co. 2 del TUIR prevede che:

- se il reddito derivante dalla locazione è soggetto a imposte sui redditi nello Stato estero, occorre indicare nella dichiarazione italiana l'ammontare dichiarato nello Stato ove è situato l'immobile; in questo caso spetta il credito per le imposte estere e non la deduzione forfettaria dei canoni di locazione
- se, invece, lo Stato estero non prevede l'imposizione diretta sui canoni di locazione, concorre alla formazione del reddito italiano il canone ridotto forfettariamente, senza poter fruire del credito per le imposte estere.

La DRE Lombardia 15.2.2010 ha chiarito che il reddito da indicare nella dichiarazione italiana è determinato riducendo l'ammontare dei canoni di locazione percepiti delle spese che la legislazione locale ammette in deduzione (ad esempio conseguendo affitti nello Stato estero per 15.000 euro e sostenendo spese deducibili dal reddito locale per 9.000 euro: il reddito degli immobili da dichiarare in Italia sarà pari a 6.000 euro anche se nello Stato estero non sono state pagate imposte in relazione a tale ammontare).



	Stati con imponibilità diretta del canone di locazione (ad esempio, Stati Uniti, Francia, Svizzera ecc.)	Stati senza imposizione diretta sui canoni di locazione
Immobili locati	Imponibilità in Italia. Impossibilità di beneficiare della deduzione forfetaria del 15%. Applicazione del credito sulle imposte estere ex <u>art. 165</u> del TUIR.	Imponibilità in Italia. Applicazione della deduzione forfetaria del 15% Impossibilità di beneficiare del credito sulle imposte estere ex <u>art. 165</u> del TUIR.
	Stati con imposizione "catastale" (ad esempio, Belgio, Lussemburgo, Cina, Hong Kong, Svizzera, Spagna e Paesi Bassi)	Stati senza imposizione "catastale" (ad esempio, Francia, Germania, Regno Unito, USA ecc.)
Immobili tenuti a disposizione	Reddito "figurativo" estero non imponibile in Italia se si assolve IVIE. Reddito "figurativo" estero sempre imponibili in Italia per i soggetti non imprenditori che non pagano l'IVIE, ossia società semplici e enti non commerciali. In questo caso, spetta il credito ex art. 165 del TUIR.	Non imponibilità in Italia. Obbligo di assolvere l'IVIE per le persone fisiche residenti.



## Redditi di capitali

Secondo l'art. 18 del TUIR, i redditi di capitale di fonte estera percepiti senza un intermediario residente in qualità di sostituto d'imposta, i quali sarebbero soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva ex art. 2 co. 1-bis del DLgs. 239/96, scontano un'imposizione sostitutiva, con aliquota pari a quella prevista per la ritenuta a titolo d'imposta.

In alternativa, il contribuente può optare per l'imposizione ordinaria, pari all'IRPEF ed eventuali addizionali

I redditi da assoggettare a imposizione sostitutiva devono essere indicati nel modello REDDITI PF (quadro RM).

L'ambito oggettivo è dettato dalle norme che prevedono i prelievi tramite ritenuta a titolo di imposta o nelle ipotesi di imposizione sostitutiva ex art. 2 co. 1-bis del DLgs. 239/96, riepilogati dai codici previsti dalle istruzioni al quadro RM del modello REDDITI PF.



## Redditi di capitali

Per i dividendi su partecipazioni non black list percepiti dall'1.1.2018, si applica la ritenuta a titolo di imposta del 26%, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta (partecipazioni qualificate e non qualificate).

Tuttavia, per le distribuzioni che risultano deliberate fino al 31.12.2022 e che riguardano utili su partecipazioni qualificate che si sono formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le precedenti percentuali di imponibilità. Pertanto, tali dividendi concorrono al reddito IRPEF:

- per il 40% del dividendo se gli utili sono stati prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2007;
- per il 49,72% del dividendo se gli utili si sono formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- per il 58,14% a partire dagli utili formatisi dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2017.

## Redditi di capitali

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 61/2019 considera reviviscente la ritenuta a titolo di acconto ai sensi del previgente co. 4 dell'art. 27 del DPR 600/73 (ora abrogato), sul c.d. "netto frontiera", per i dividendi su partecipazioni qualificate che derivano da soggetti esteri e che applicano il regime transitorio.

In sostanza, sui dividendi di fonte estera, se percepiti tramite un sostituto d'imposta o un intermediario, la ritenuta deve essere applicate sul c.d. "netto frontiera", come previsto dal co. 4-bis dell'art. 27 del DPR 600/73 secondo cui "le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero".

#### l'intermediario deve:

- accertare che il dividendo non sia deducibile dal reddito dell'emittente (art. 44 co. 2 lett. a) del TUIR);
- verificare che l'importo percepito non sia relativo a riserve di capitale;
- accertare che non sia proveniente da un soggetto a fiscalità privilegiata. In questo caso, occorre verificare l'applicazione dell'esimente secondo cui dalla partecipazione non si verifica l'effetto di localizzare i redditi in paesi a fiscalità privilegiata (art. 47-bis co. 2 lett. b) del TUIR.

Pertanto, le ritenute operate a titolo d'imposta o d'acconto sul dividendo di fonte estera devono essere operate dall'intermediario residente al netto delle imposte applicate nello Stato estero dove risiede la società erogante.



## Redditi di capitali

Quando i dividendi di fonte estera soggetti a ritenuta a titolo di imposta sono incassati senza l'intervento di un intermediario residente, si applica l'art. 18 co. 1 del TUIR secondo cui il contribuente deve applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26% dell'ammontare percepito.

Secondo l'Agenzia delle Entrate (da ultimo, risposta interpello 21.4.2020 n. 111), l'imposta sostitutiva in argomento deve essere applicata su una base imponibile è da assumere al lordo delle imposte estere, non applicando il principio del c.d. "netto frontiera".

L'art. 10 delle convenzioni internazionali contro del doppie imposizioni prevede un'attenuazione del prelievo alla fonte sui dividendi erogati da un soggetto residente in uno Stato contraente e percepiti da un soggetto residente nell'altro Stato che ne sia il beneficiario effettivo (normalmente le aliquote applicabili vanno dal 10% al 15%).

Il regime fiscale previsto dalle singole Convenzioni contro le doppie imposizioni si rende applicabile anche qualora l'importo da corrispondere alla società estera partecipante non sia stato erogato materialmente, in quanto compensato con i crediti vantati dalla partecipante stessa verso la società partecipata italiana

Per l'applicazione diretta delle Convenzioni (e la richiesta della minore aliquota rispetto a quella ordinaria), che evita l'applicazione della ritenuta del 26% ex art. 27 del DPR 600/73, ovvero per il rimborso delle ritenute già prelevate in eccesso rispetto a quelle convenzionali:

- i soggetti non residenti, presentano il modello A di cui al provvedimento Agenzia Entrate n. 84404 del 2013)
- i residenti in Italia devono verificare la documentazione richiesta dallo Stato estero

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2004 n. 26, nel caso in cui i dividendi che concorrono alla formazione del reddito in Italia abbiano scontato nello Stato della fonte, in base alla relativa normativa interna, un prelievo in misura superiore rispetto all'aliquota prevista nelle Convenzioni internazionali: gli utili concorrono alla formazione della base imponibile al lordo delle imposte estere, con la possibilità di scomputo della sola ritenuta che sarebbe stata applicabile ai sensi delle disposizioni convenzionali; l'eccedenza può essere chiesta a rimborso dal percipiente italiano alla competente Autorità estera; in caso di ottenimento del rimborso, questo non è assoggettato a tassazione.



#### REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Il soggetto residente che presta lavoro all'estero, di norma, è tassato nel Paese in cui presta l'attività, secondo le regole interne stabilite dalla legislazione di detto Paese

I redditi di lavoro dipendente, da dichiarare anche in Italia, sono quindi generalmente assoggettai ad imposizione concorrente nello Stato della fonte del reddito e nello Stato di residenza

In caso di lavoratore dipendente che soggiorna all'estero nell'arco di 12 mesi per più di 183 giorni, la tassazione in Italia avviene sulla base delle retribuzioni convenzionali definite con apposito decreto In caso contrario, tassazione in base alle retribuzioni effettivamente percepite (al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati all'estero)

Nel modello REDDITII i soggetti residenti che prestano attività lavorativa all'estero compilano:

- il quadro RC, dove viene inserito l'ammontare del reddito imponibile, convertito in euro se il datore di lavoro è residente in Stati che non lo adottano;
- il quadro CE, dove viene indicato l'importo delle imposte estere pagate da detrarre da quelle italiane.

Per convertire in euro i redditi espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti, quello del giorno antecedente più prossimo o in mancanza il cambio medio del mese.



#### Redditi lavoro autonomo

I redditi derivanti dalle professioni indipendenti sono, in linea generale, imponibili nello stato di residenza del percettore

In deroga al principio generale, qualora il professionista operi in un Paese estero attraverso una «base fissa», i redditi attribuibili a tale «base fissa» sono tassabili nel Paese estero secondo la legislazione interna (cfr previgente art. 14 Convenzioni OCSE)

Per «base fissa» si intende un ufficio o un locale del quale il professionista disponga in piena autonomia (la base fissa corrisponde, nella sostanza, alla stabile organizzazione per l'attività di impresa)

NB la clausola si riferisce ai redditi qualificati di lavoro autonomo in senso stretto (esercizio abituale di arti e professioni), non ai redditi assimilati al lavoro autonomo



## Redditi d'impresa

I redditi d'impresa sono, in linea generale, imponibili nello stato di residenza fiscale dell'impresa In deroga al principio generale, qualora l'impresa operi in un Paese estero attraverso una «stabile organizzazione», i redditi attribuibili a tale «stabile organizzazione» sono tassabili nel Paese estero secondo la legislazione interna (art. 7 Convenzioni OCSE)

La «stabile organizzazione» assume la funzione di localizzare nel territorio dello Stato in cui essa si trova i redditi prodotti dall'imprenditore non residente

Viene definita «stabile organizzazione» di un'impresa la sede degli affari mediante la quale l'impresa esercita in tutto o in parte una attività nel territorio di uno Stato, diverso dallo Stato di residenza (ad es. sede della direzione, succursale, officina)

Il reddito della stabile organizzazione è quello che si ritiene conseguirebbe se si trattasse di un'impresa separata ed indipendente impegnata in attività uguali o similari, in condizioni identiche o analoghe nella determinazione degli utili della «stabile organizzazione» sono ammesse in deduzione le spese direttamente connesse con l'attività esercitata dalla «stabile organizzazione», comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione



- 1) Plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria
- Principio generale: per le plusvalenze e i redditi diversi di natura finanziaria il criterio di territorialità si fonda sulla residenza della società
- Sono pertanto attratte alla sfera impositiva le plusvalenze realizzate dai non residenti sulle partecipazioni possedute <u>in società residenti</u> di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle partecipazioni siano depositati in Italia
- Tuttavia, la presunzione assoluta di territorialità non opera:
  - per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c-bis) dell'art. 67 TUIR, se negoziate in mercati regolamentati (tali plusvalenze non si considerano in ogni caso prodotte nel territorio dello Stato anche se le partecipazioni in parola sono detenute in Italia)

- per le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti (lettera c-ter art. 67 TUIR)
- per i redditi derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati (lettere c-quater e c-quinquies art 67 TUIR)
- In tali casi l'irrilevanza delle operazioni produttive di redditi diversi di natura finanziaria riguarda sia le plusvalenze e i differenziali positivi, sia le minusvalenze e i differenziali negativi che, pertanto, non possono essere computati in diminuzione di plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili

- le operazioni imponibili, diverse da quelle disciplinate dall'art. 23 TUIR, possono comunque essere esenti per effetto delle previsioni contenute nell'art. 5 c. 5 DLgs 461/1997
- Infatti, in base all'art. 5 c. 5 «non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, percepiti o sostenuti da soggetti residenti all'estero in Stati che assicurano lo scambio di informazioni»
- Stati che assicurano lo scambio di informazioni D.M. 4 settembre 1996



- Plusvalenze immobiliari
- Le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili, imponibili come redditi diversi, rilevano se realizzate mediante:
  - lottizzazione di terreni e successiva vendita dei terreni e degli edifici
  - esecuzione di opere intese a rendere edificabili i terreni e successiva vendita dei terreni e degli edifici
  - cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni
  - cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria al momento della cessione

- Per lottizzazione si intende qualsiasi utilizzazione del suolo che preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico od industriale e conseguentemente comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie
- sono imponibili anche le plusvalenze derivanti dalla cessione infraquinquennale di immobili acquisiti per donazione
- È invece esclusa l'imposizione delle plusvalenze relative ad immobili acquistati per successione
- In caso di plusvalenza realizzata mediante cessione entro 5 anni, il contribuente può
  optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20%, con opzione da manifestare al
  momento della stipulazione dell'atto di cessione



- 3) Altre plusvalenze
- Rientrano le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni immateriali, ricomprese nella lett. g) dell'art. 67
- Sono imponibili nel loro ammontare lordo, salva la spettanza di una deduzione forfetaria del 25% a titolo di spese sostenute qualora i beni siano stati acquistati a titolo oneroso
- 4) Altri redditi
- si considerano prodotti nel territorio dello Stato i compensi corrisposti a soggetti non residenti per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti



Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l'esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti. Oltre ad evitare le doppie imposizioni, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. Tali trattati si ispirano, principalmente, al modello di Convenzione elaborato in sede OCSE.

Il modello OCSE è stato più volte aggiornato: l'ultima versione è stata rilasciata il 21.11.2017.



Capitolo	Articoli Modello Convenzione (2017)
Capitolo I (Scopo della Convenzione)	Art. 1 - Persone coperte della Convenzione Art. 2 - Imposte coperte dalla Convenzione
Capitolo II (Definizioni)	Art. 3 – Definizioni generali Art. 4 – Definizione di "residente" Art. 5 – Stabile organizzazione
Capitolo III (Tassazione dei redditi)	Art. 6 - Redditi immobiliari Art. 7 - Utili delle imprese Art. 8 - Navigazione marittima e aerea internazionale Art. 9 - Imprese associate Art. 10 - Dividendi Art. 11 - Interessi Art. 12 - Royalties Art. 13 - Plusvalenze [Art. 14 - Abrogato] Art. 15 - Redditi di lavoro dipendente Art. 16 - Compensi degli amministratori Art. 17 - Artisti e sportivi Art. 18 - Pensioni Art. 19 - Compensi per cariche pubbliche Art. 20 - Studenti Art. 21 - Altri redditi
Capitolo IV (Tassazione del capitale)	Art. 22 - Patrimonio
Capitolo V (Metodi per l'eliminazione della doppia imposizione)	Art. 23 A - Metodo dell'esenzione Art. 23 B - Metodo del credito d'imposta
Capitolo VI (Disposizioni speciali)	Art. 24 - Non discriminazione Art. 25 - Procedura amichevole Art. 26 - Scambio di informazioni Art. 27 - Mutua assistenza nel recupero delle imposte Art. 28 - Funzionari diplomatici e consolari Art. 29 - Diritto ai benefici Art. 30 - Ambito territoriale di applicazione della Convenzione
Capitolo VII (Disposizioni finali)	Art. 31 - Entrata in vigore della Convenzione Art. 32 - Cessazione degli effetti della Convenzione



In linea di principio, le Convenzioni modulate sulla base del modello Ocse perseguono quattro obiettivi:

- 1) regolare i rapporti tributari tra i soggetti residenti che operano negli Stati contraenti, prevenendo possibili fenomeni di doppia imposizione;
- 2) contrastare i fenomeni di elusione o evasione fiscale internazionale, promuovendo procedure che garantiscano lo scambio di informazioni e il dialogo tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti;
- 3) agevolare la risoluzione delle controversie internazionali, tramite procedure amichevoli e arbitrati;
- 4) coordinare le politiche estere in materia economica tra gli Stati contraenti, ponendosi quale documento guida per gli stessi nella fase di negoziazione, regolando reciprocamente la potestà impositiva (cd. distributive rules).

### <u>Criteri per la riduzione o l'eliminazione della doppia imposizione</u>

A livello convenzionale il modello Ocse regola l'eliminazione della doppia imposizione all'articolo 23, indicando che il Paese della residenza ha la facoltà di scegliere tra due metodologie alternative:

la lettera A prevede il metodo dell'esenzione; in altre parole, lo Stato della residenza esenta il reddito quando lo stesso sia stato oggetto di imposizione in capo al Paese di fonte;

la lettera B prevede il credito d'imposta; il Paese della residenza riconosce un credito di imposta ordinario pari alle imposte pagate all'estero.

Nel quadro del modello di Convenzione Ocse, sia il metodo dell'esenzione che quello del credito d'imposta, soggiacciono alla condizione che lo Stato della fonte abbia esercitato la propria potestà impositiva nel rispetto della Convenzione.



Le Convenzioni si limitano a dettare principi generali in merito all'adozione di uno piuttosto che dell'altro metodo, lasciando però alla normativa interna il compito di quantificare concretamente il beneficio spettante (è, in pratica, quello che fa l'art. 165 del TUIR, nel dettare regole per la detrazione dall'IRPEF/IRES italiana dell'imposta assolta all'estero).

In via generale, le Convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono che una componente di reddito che si origina in uno Stato diverso da quello di residenza del titolare possa essere tassata (may be taxed) anche nello Stato della fonte. È, ad esempio, il caso dei dividendi e degli interessi, per i quali gli artt. 10 e 11 del modello OCSE lasciano intatta la potestà dello Stato della fonte di tassare il reddito in uscita (sebbene con aliquote ridotte), con ciò innescando un fenomeno di potestà impositiva concorrente con lo Stato di residenza.

Tutt'altra situazione si ha, invece, nel momento in cui il modello convenzionale stabilisce che il reddito sia imponibile soltanto (shall be taxable only) nello Stato di residenza del titolare. È, ad esempio, il caso delle plusvalenze su partecipazioni (fatte salve le eccezioni previste dallo stesso art. 13 del modello OCSE e dal relativo Commentario), imponibili nel solo Stato di residenza del cedente.

In questi casi, la doppia imposizione viene eliminata alla radice dal Trattato, in quanto l'altro Stato deve astenersi dall'esercitare i propri poteri impositivi.

È, quindi, compito dell'interprete valutare con attenzione le singole clausole della Convenzione, al fine di accertare correttamente se esiste un fenomeno di doppia imposizione (normalmente attenuato dallo stesso Trattato) da risolvere, oppure se esso è stato eliminato.



L'introduzione al Commentario (§ 20) dell'OCSE prevede questa tripartizione del potere impositivo degli Stati:

- A. redditi che possono essere tassati senza limitazioni nello Stato della fonte;
- B. redditi che possono essere tassati, ma con limitazioni, nello Stato della fonte;
- C. redditi che non possono essere tassati nello Stato della fonte.

Per la terza categoria, la regola è quella della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente.



Redditi tassati senza limitazioni nello Stato della fonte	Redditi tassati con limitazioni nello Stato della fonte	Redditi non tassati nello Stato della fonte
Redditi degli immobili (art. 6) Plusvalenze immobiliari (art. 13, paragrafo 1). Plusvalenze relative a società immobiliari (art. 13, paragrafo 4). Tali redditi possono essere tassati nello Stato dove si trovano gli immobili.	Dividendi, per i quali l'aliquota massima è, in genere, fissata al 15% ( <u>art. 10</u> ).	Royalties, tassate nel solo Stato di residenza del percipiente (art. 12).
Redditi delle stabili organizzazioni (art. 7).  Plusvalenze relative alle stabili organizzazioni (art. 13, paragrafo 2).  Tali redditi possono essere tassati nello Stato dove è ubicata la S.O.	Interessi, per i quali l'aliquota massima è, in genere, fissata al 10% ( <u>art. 11</u> )	Plusvalenze finanziarie, tassate nel solo Stato di residenza del percipiente, fatta eccezione per le società immobiliari ( <u>art. 13</u> , paragrafo 5).
Redditi degli artisti e degli sportivi, i quali possono essere tassati nello Stato dove viene svolta l'attività, anche se incassati da manager, società, ecc. (art. 17).		Redditi di lavoro dipendente del personale di navi e aerei operanti in traffico internazionale, tassati nel solo Stato di residenza del percipiente (art. 15, paragrafo 3).



#### Rapporto con la normativa interna

I Trattati contro le doppie imposizioni sono fonte sovraordinata rispetto alle norme nazionali: pertanto, le disposizioni convenzionali, se più favorevoli rispetto alle norme interne, prevalgono su di esse (art. 75 del DPR 600/73). Tuttavia, a norma dell'art. 169 del TUIR, le disposizioni del TUIR medesimo "si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione". Le disposizioni convenzionali non possono creare obblighi fiscali e, pertanto, uno Stato può esercitare i diritti impositivi attribuitigli in forza delle Convenzioni solo se ciò è previsto dalla norma interna.

#### Tassazione concorrente ed esclusiva: un focus sui redditi di lavoro dipendente

Sono assai frequenti i casi di residenti che si spostano all'estero per lavoro o di stranieri che vengono a lavorare nel nostro Paese. Vediamo in dettaglio come devono essere tassati i relativi redditi.

#### LAVORATORI DIPENDENTI RESIDENTI CHE LAVORANO ALL'ESTERO SECONDO IL TUIR

A partire dal 1° gennaio 2001, il reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero concorre a formare il reddito tassabile esclusivamente se il dipendente è fiscalmente residente in Italia, con totale equiparazione del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero con qualsiasi altro reddito estero (in base al principio generale della tassazione del reddito mondiale, cd. worlwide income taxation ). Tuttavia il reddito è diversamente determinato a seconda della durata del periodo effettivo di lavoro all'estero.



#### Determinazione del lavoro prestato all'estero (cfr. art. 51, comma 8 bis, Tu 917/1986)

Come accennato, a seconda della durata del periodo effettivo di lavoro all'estero, il reddito è determinato secondo le regole ordinarie ovvero in base a retribuzioni convenzionali:

- a) se il dipendente, nell'arco di dodici mesi, soggiorna all'estero per prestare la propria attività (in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto) per un periodo pari o inferiore a 183 giorni il reddito derivante dall'attività prestata all'estero è tassato in base alle retribuzioni effettivamente percepite secondo le regole ordinarie;
- b) se il dipendente, nell'arco di dodici mesi (anche a cavallo di due anni solari), soggiorna all'estero per prestare la propria attività (in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto) **per un periodo superiore a 183 giorni** anche non continuativi [2] il reddito dell'attività prestata all'estero (compresi eventuali benefit) è tassato in base **a retribuzioni convenzionali** e non a quanto effettivamente percepito.



Modalità, condizioni e limiti relative all'applicazione delle retrib.convenzionali:

- esistenza di uno specifico contratto che preveda l'esecuzione, con continuità ed esclusività, della prestazione in via esclusiva all'estero;
- dipendente collocato in uno speciale ruolo estero;
- assenza di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni che preveda la tassazione esclusivamente nello Stato estero ove è prestata l'attività);
- eventuali benefit attribuiti al dipendente sono compresi forfetariamente nella retribuzione convenzionale e non comportano alcuna tassazione autonoma e aggiuntiva;
- le retribuzioni convenzionali sono definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro di concerto con quello del tesoro e delle finanze.

#### LAVORATORI DIPENDENTI RESIDENTI ALL'ESTERO

I redditi di lavoro dipendente dei soggetti non residenti si considerano prodotti in Italia solo quando il lavoro sia svolto in Italia. A tal fine è opportuno comunque distinguere tra trasferte occasionali e di durata limitata (di regola non imponibili in Italia) e trasferimenti che, invece, comportano la tassazione in Italia. In concreto il problema è risolto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni in base alla durata della permanenza.

È irrilevante la nazionalità o residenza del datore di lavoro; infatti unico elemento è il luogo ove il dipendente presta la sua attività lavorativa (cfr articolo 23 comma 1 del Testo unico n. 917 del 1986).



Riepilogo tassazione redditi da lavoro dipendente.

TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO – RIEPILOGO TUIR	
Lavoratori dipendenti residenti che lavorano esclusivamente in Italia	I redditi sono soggetti ad Irpef secondo le norme proprie della tassazione del reddito di lavoro dipendente.
Lavoratori dipendenti residenti che lavorano all'estero	Il reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero (anche a favore della Pubblica Amministrazione) concorre a formare il reddito tassabile esclusivamente se il dipendente è fiscalmente residente in Italia. In presenza di una tassazione concorrente con lo Stato estero le Convenzioni stipulate dall'Italia prevedono il procedimento del credito di imposta e non quello dell'esenzione da parte dello Stato di residenza.
Determinazione convenzionale del lavoro prestato all'estero	Soggiorno all'estero per un periodo pari o inferiore a 183 giorni: il reddito è tassato in base alle retribuzioni effettive. Soggiorno all'estero per un periodo superiore a 183 giorni: il reddito è tassato in base alle retribuzioni convenzionali.
Lavoratori dipendenti residenti all'estero	I redditi di lavoro dipendente dei non residenti si considerano prodotti in Italia solo se il lavoro è svolto in Italia. È irrilevante la nazionalità o residenza del datore di lavoro.



#### Tassazione concorrente nello Stato della fonte e nello Stato di residenza

L'art. 15 paragrafo 1 del modello OCSE fissa il principio generale per cui la tassazione avviene nello Stato nel quale è effettivamente svolta l'attività di lavoro dipendente; tuttavia, se l'attività è svolta in uno Stato diverso da quello di residenza, si verifica un fenomeno di tassazione concorrente nei due Stati. In questi casi, l'imposta pagata all'estero è scomputata da quella italiana secondo le regole previste dall'art. 165 del TUIR.

Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.12.2018 n. 148, se una persona fisica non residente viene distaccata in Italia presso una società italiana, con contratto di lavoro italiano, e presta la propria attività lavorativa sia in Italia, sia all'estero:

- esiste il presupposto per la tassazione italiana, a norma dell'art. 23 co. 1 lett. c) del TUIR e della Convenzione che lega l'Italia all'altro Stato, se conforme al modello OCSE, solo con riferimento alle remunerazioni per le prestazioni svolte in Italia;
- il sostituto d'imposta deve, quindi, operare le ritenute d'acconto con esclusivo riferimento a tale quota parte del reddito.
- ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, per determinare la quota non imponibile occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante il quale la prestazione di lavoro è stata svolta nello Stato estero e il periodo totale - espresso anch'esso in giorni - di distacco in Italia del lavoratore presso la società italiana datrice di lavoro.



vengono, allo scopo, richiamati i criteri indicati nella precedente circ. 23.5.2017 n. 17 (Parte III, § 2.1), secondo la quale, affinché tale criterio sia applicato correttamente, il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto deve essere individuato con criteri omogenei; questo risultato viene raggiunto considerando il periodo di lavoro, sia al numeratore che al denominatore, al netto di festività, week end e ferie.

#### Credito per le imposte pagate all'estero

Nell'ambito della tassazione concorrente, opera il meccanismo del credito per le imposte pagate all'estero (art. 165 del TUIR), che consente di detrarre dall'imposta italiana, in tutto o in parte, l'imposta che i residenti italiani hanno assolto all'estero, al fine di evitare la doppia imposizione sul medesimo reddito.

#### Art.165 comma 1

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.



#### Schematizzando:

Il credito è scomputato in via prioritaria dall'imposta netta, prima di eventuali versamenti in acconto e di ritenute alla fonte a titolo di acconto (art. 22 co. 1 del TUIR).

il calcolo della quota d'imposta italiana è pari al seguente rapporto: imposta italiana x (Reddito estero / Reddito complessivo, al netto delle perdite pregresse)

#### **ESEMPIO:**

Se i redditi di fonte italiana di una srl sono pari a 3.200.000 euro, quelli prodotti all'estero pari a 800.000 euro e l'IRES totale (calcolata con aliquota del 24%) è pari a 960.000 euro, l'imposta estera è accreditabile sino a concorrenza dell'importo di  $192.000 = 960.000 \times (800.000 / 4.000.000) =$ .

Se, quindi, l'imposta assolta all'estero fosse pari a 165.000 euro, essa risulterebbe integralmente detraibile, in quanto inferiore alla quota di imposta italiana.



#### Art.165 comma 4 e comma 7

#### Comma 4

 La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.
 Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.

#### Comma 7

• Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. Se è già decorso il termine per l'accertamento, la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.



#### Schematizzando:

- 1. La detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione cui "appartiene" il reddito estero cui si riferisce l'imposta, a condizione che il suo pagamento sia a titolo definitivo;
- 2. Se, però, il carattere definitivo dell'imposta si manifesta successivamente, occorre richiedere il credito nella prima dichiarazione utile, fermo restando che la quota d'imposta italiana e l'imposta netta rilevanti per il calcolo del credito sono quelli relativi al periodo d'imposta in cui è stato dichiarato il reddito estero.
- 3. Limite dell'imposta netta: l'imposta netta rilevata nel quadro RN del modello REDDITI rappresenta l'ammontare massimo dell'imposta estera detraibile. Secondo l'art. 11 co. 4 del TUIR, se il credito eccede l'imposta netta, il contribuente può riportare l'eccedenza al periodo d'imposta successivo o chiederne il rimborso. Come rilevato dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 5.3.2015 n. 9 (§ 3.3.1), con l'art. 11 del TUIR il legislatore ha inteso regolare l'ipotesi in cui l'imposta netta del periodo in cui il tributo estero diviene definitivo (e quindi scomputabile) è inferiore a quella del periodo in cui il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito (e che rileva ai fini della determinazione dell'imposta estera detraibile). Al di fuori di tale ipotesi, se l'imposta estera eccede l'imposta netta dovuta in Italia nello stesso periodo di produzione del reddito, la differenza non può essere richiesta a rimborso (C.T.Prov. Milano 23.4.2018 n. 1814/1/18).

#### **ESEMPIO:**

Riprendendo l'esempio precedente, se per l'anno 1 è stato prodotto un reddito estero per 800.000 euro ma non è stata versata a titolo definitivo alcuna imposta, mentre l'imposta (pari a 165.000 euro) viene versata nell'anno 3, rimane fermo il limite della quota d'imposta italiana di 192.000 euro calcolato per l'anno 1 (e indicato nel prospetto del quadro CE della dichiarazione relativa all'anno 1), così come il limite dell'imposta netta per l'anno 1. Nel caso specifico, quindi, la detrazione nell'anno 3 è integrale, anche se per ipotesi la quota di imposta italiana per l'anno 3 fosse inferiore a 165.000 euro.



#### Tassazione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore

In deroga al principio generale di tassazione concorrente, il paragrafo 2 dell'art. 15 del modello OCSE prevede, a determinate condizioni, l'esenzione da tassazione nello Stato dove è svolta l'attività di lavoro dipendente e la tassazione nel solo Stato di residenza del lavoratore.

La tassazione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore è subordinata al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- il beneficiario soggiorni nello Stato in cui esercita l'attività di lavoro dipendente per un periodo (o per periodi) che non oltrepassa (oltrepassano) in totale 183 giorni nel corso di un periodo di 12 mesi, che inizi o che termini nell'anno fiscale considerato;
- le remunerazioni siano pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente nello Stato dove viene svolta l'attività di lavoro dipendente;
- l'onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione, o da una base fissa, di cui il datore di lavoro dispone nello Stato in cui è svolta l'attività.



È definito lavoratore frontaliero (o transfrontaliero) colui che, pur essendo residente in Italia, presta attività lavorativa all'estero. Si tratta generalmente di soggetti che risiedono vicino al confine (limite 20km) e che quotidianamente si recano in uno Stato estero confinante con l'Italia o in zone di frontiera per recarsi al lavoro e la sera rientrano presso la loro residenza in Italia.

Non rientrano in tale previsione le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch'essi residenti in Italia che, in forza di uno specifico contratto che prevede l'esecuzione della prestazione all'estero in via continuata e come oggetto esclusivo del rapporto, previa sistemazione nel ruolo estero, soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni.


Per questi ultimi lavoratori si applica la tassazione prevista dall'articolo 51, comma 8-bis del Tuir.

L'art. 38, comma 3, della legge 8 maggio 1998, n. 146, stabilisce che i lavoratori frontalieri non possono essere considerati fiscalmente a carico di altri soggetti; tuttavia i redditi da essi percepiti devono essere tenuti in considerazione ai fini delle procedure di accesso alle prestazioni previdenziali e sociali.

Il regime di tassazione dei lavoratori frontalieri ha subito molteplici modifiche nel corso del tempo. Con la legge di stabilità 2015, 23 dicembre 2014 n. 190, la franchigia di cui beneficiano i frontalieri, a partire dall'anno d'imposta 2015 è stata fissata a 7.500 euro, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito complessivo secondo le ordinarie modalità di tassazione.

La franchigia è confermata anche per l'anno 2021 come emerge dalle istruzioni ministeriali "I redditi prodotti in zone di frontiera sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro. Indicare in questa colonna la quota di reddito esente".

COMPILAZIONE QUADRO RC MODELLO REDDITI P.F.



#### Colonna 1 – Quota esente frontalieri

In merito alla compilazione della colonna 1 le istruzioni precisano che, se il reddito prodotto in zona di frontiera è:

- Superiore o uguale a euro 7.500, nella colonna 1 va indicato l'importo di euro 7.500 (quota esente);
- inferiore a euro 7.500, nella colonna 1 va riportato l'importo del reddito, in quanto totalmente esente.

In presenza di più redditi prodotti in zone di frontiera, per determinare l'ammontare della quota di reddito esente occorre operare come di seguito descritto:

- calcolare il "Totale redditi frontalieri", pari alla somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi
   da RC1 a RC3, per i quali è stato riportato il codice 4 nella colonna 1;
- se il "Totale redditi frontalieri" è superiore o uguale a 7.500 euro, indicare 7.500 nella colonna 1;
- se il "Totale redditi frontalieri" è inferiore a 7.500 euro, indicare nella colonna 1 del rigo RC5 il "Totale redditi frontalieri".

#### RIFLESSI SULLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

Sono esonerati dalla compilazione del quadro RW:

- a. le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati;
- b. i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenuti nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Tale esonero viene riconosciuto solo qualora l'attività lavorativa all'estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d'imposta e a condizione che, entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, il lavoratore non detenga più le attività all'estero. Diversamente, se il contribuente, entro tale data, non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all'estero durante l'intero periodo d'imposta.

Qualora il contribuente sia esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l'indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, nonché del quadro RW per il calcolo dell'IVIE e dell'IVAFE.

Rif. art. 38, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78

#### Quando è possibile essere considerati frontalieri?

L'Agenzia delle entrate con l'interpello (904-276/2008), riteneva in primis che per applicare la tassazione esclusiva in Svizzera occorre risiedere e lavorare nella fascia di confine (in Italia nei comuni ubicati a 20 Km dal confine di Stato), parimenti nella seconda parte dell'interpello, l'Agenzia non fa più riferimento al fatto che i lavoratori debbano rientrare "quotidianamente in Italia", perché in taluni casi non sarebbe materialmente possibile, causa la distanza, fermo restando il fatto che il medesimo possa rientrare ad esempio ogni settimana. Secondo l'Agenzia in questa ultima ipotesi si dovrà applicare la duplice imposizione, quella italiana e quella svizzera, avendo diritto ad ottenere una franchigia di € 7.500,00.

#### **CASI & QUESTIONI**

#### Esempio n. 1

D: Lavoro per 6 mesi in Svizzera e sono residente a Genova. Non ho il permesso «G» frontaliere. Ho diritto a delle agevolazioni nel modello Redditi PF 2022?

R: L'AdE con al risoluzione 38/E 2017 cita: "Ne consegue che solo qualora il Comune italiano di residenza del lavoratore frontaliero disti più di 20 km dal confine dei tre Cantoni svizzeri, in luogo dell'articolo 1 dell'Accordo del 3 ottobre 1974 troverà applicazione l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dal nostro Paese con la Confederazione Svizzera. In tale ultima ipotesi, l'Italia, quale Stato di residenza, esercita la propria potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera e, ai sensi dell'articolo 75 della legge n. 147 del 2013, così come modificata dall'art. 1, comma 690 della legge n. 190 del 2014

applica la franchigia di € 7.500, prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera. Riconosce, inoltre, il credito per le imposte pagate all'estero ed, in particolare, ai sensi dell'articolo 165, comma 10, del TUIR il credito sarà riconosciuto riducendo l'imposta estera in misura corrispondente al reddito all'estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo."

Purtroppo non rientra tra i beneficiari della tassazione esclusiva in Svizzera, prevista dall'articolo 15 della Convenzione Italia - Svizzera, in quanto non risiede nella fascia territoriale prevista dagli Accordi tra i due Stati.

In definitiva dovrà assolvere le imposte in Svizzera secondo la normativa vigente, pagare le tasse in Italia fruendo della franchigia dei € 7.500 e compilare il quadro CR per il calcolo credito d'imposta sancuto dall'articolo 165 del Tuir.

#### Esempio n. 2

D: Ad ottobre inizierò a lavorare per una società con sede Sammarinese come lavoratore dipendente. Che risvolti avrò sulla mia posizione fiscale?

R: L'articolo 6, comma 6 prevede che: "In relazione alle disposizioni dell'articolo 15, per quanto concerne la tassazione di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, i due Stati contraenti convengono di applicare il sistema di tassazione concorrente, con tassazione definitiva nello Stato di residenza. La Repubblica Italiana assoggetterà a tassazione il reddito lordo dei lavoratori frontalieri residenti in Italia conseguito nella Repubblica di San Marino con le modalità che saranno stabilite con legge ordinaria. La legge ordinaria potrà determinare una quota del reddito lordo dei lavoratori frontalieri esente da imposta in Italia".

Occorrerà verificare la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino assolverà le imposte nella Repubblica di San Marino in base alle regole locali e in Italia si applicherà una franchigia di € 7.500,00.

In Italia, avrà diritto ad un credito di imposta definito in base all'articolo 165 del Tuir.

#### Esempio n. 3

D: Lavoratore frontaliero Italia-Francia. Continuerò a rimanere residente fiscale in Italia, in quanto c'è tutta la mia famiglia. Rientro in Italia ogni sera. Vorrei sapere come dovrò pagare le tasse.

R: L'articolo 15 della convenzione tra Italia e Francia, stipulata il 7 gennaio 1992 prevede per i frontalieri italiani, residenti in Italia, che varcano il confine di Stato, per lavorare in Francia, che la tassazione avvenga esclusivamente in Italia. l'articolo 15, comma 4 della citata convenzione cita: "Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti"

#### Ambito soggettivo: soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW

- Persone fisiche, anche titolari reddito impresa/lavoro autonomo
- Enti non commerciali
- Società semplici e Associazioni professionali



#### Residenti nel territorio dello Stato

Art. 2, comma 2, del TUIR: Si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta (per più di 183 giorni) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (dimora abituale o centro degli interessi affettivi o degli affari).

Art. 73, comma 3, del TUIR: Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello stato, alternativamente, la sede legale, la sede dell'amministrazione, l'oggetto principale.

#### Presupposti per la compilazione del quadro RW

L'obbligo di monitoraggio sussiste nell'ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di:

- Proprietà
- Altro diritto reale

Indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione (anche se pervengono da eredità o donazioni).

Nel caso di attività in **comunione o cointestate**, l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso.

Se su un medesimo bene sussistano più **diritti reali** - quali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto - sono tenuti all'effettuazione del monitoraggio sia il titolare del diritto di usufrutto che il titolare della nuda proprietà.

#### Presupposti per la compilazione del quadro RW

Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

(Sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, dell'11 giugno 2003, n. 9320, del 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052 e del 9 ottobre 2014, n. 26848)

Vi rientrano le deleghe ad operare su di un rapporto all'estero altrui senza alcuna limitazione, a prescindere dal fatto che il delegato effettui o meno delle operazioni.

L'obbligo dichiarativo non sussiste tutte le volte in cui sia stata rilasciata una mera delega ad operare per conto dell'intestatario in esecuzione di un mandato (es.: amministratore di società) e nei casi in cui la delega non consente al delegato di effettuare operazioni di versamento e prelevamento.

#### Presupposti per la compilazione del quadro RW

Ai fini dell'obbligo di compilazione del quadro RW rileva anche il possesso degli investimenti

all'estero e delle attività estere di natura finanziaria tramite interposta persona.

È il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali "formalmente" intestate ad un trust (sia esso residente che non residente).

Ogni qualvolta il *trust* sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità.

Stesse considerazioni valgono nel caso di attività formalmente intestate a fiduciarie estere o ad altri soggetti esteri fittiziamente interposti.



#### La figura del titolare effettivo

A decorrere dal 2013, sono tenuti alla dichiarazione delle attività estere non solo i possessori formali delle stesse e i soggetti che ne hanno la disponibilità, ma anche coloro che possono esserne considerati i «titolari effettivi».

Si tratta dei soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, sono titolari effettivi dell'investimento attraverso veicoli societari ed altre entità giuridiche (es.: fondazioni o trust), secondo la nozione contenuta nella disciplina dell'antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recentemente modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

#### **Esoneri soggettivi**

Nessun obbligo di monitoraggio sussiste in capo a:

- ✓ Enti pubblici
- **✓** OICR
- ✓ Società di capitali e di persone (ad eccezione delle società semplici)
- ✓ Enti commerciali
- ✓ Le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo **Stato Italiano**, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale oppure presso **organizzazioni internazionali** cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale in Italia è determinata *ex lege*, relativamente a tutte le attività detenute all'estero
- ✓ I frontalieri con riferimento alle attività detenute nel Paese in cui svolgono l'attività lavorativa.

L'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all'estero e viene meno al rientro in Italia del dipendente, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità all'estero.

I dipendenti pubblici e frontalieri sono in ogni caso tenuti al pagamento di eventuali imposte.

#### Ambito oggettivo: attività da indicare nel quadro

L'obbligo dichiarativo riguarda gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi che siano imponibili in Italia, a prescindere dalla fonte di reddito (redditi di fonte italiana o estera) o dai presupposti di territorialità.

Si considerano detenute all'estero anche le attività italiane, sia patrimoniali che finanziarie, detenute per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti.

Se l'investimento è suscettibile di produrre redditi tassabili in Italia va dichiarato anche se non ha prodotto un reddito nel periodo d'imposta di riferimento.

#### Ambito oggettivo: attività da indicare nel quadro

Attività estere di natura finanziaria: partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad es. società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere, trust esteri); obbligazioni estere e titoli similari; titoli pubblici italiani emessi all'estero; quote di OICR esteri, valute estere e criptovalute, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti (finanziamenti, riporti, pronti contro termine, prestito titoli); polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazioni estere; contratti derivati stipulati al di fuori del territorio dello Stato; diritti di opzione all'acquisto di partecipazioni estere; forme di previdenza complementare gestite da fondi pensione esteri; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero; attività finanziarie italiane detenute all'estero.

Tutte le attività finanziarie devono essere indicate nel quadro RW in quanto di per sé produttive di redditi imponibili in Italia (vi è una presunzione – relativa - di redditività).

#### Ambito oggettivo: attività da indicare nel quadro

Attività estere di natura patrimoniale: immobili situati all'estero e diritti reali immobiliari o quote di essi (es. comproprietà o multiproprietà); oggetti preziosi e opere d'arte che si trovano al di fuori dello Stato; imbarcazioni e navi da diporto detenuti all'estero e/o iscritti in pubblici registri esteri.

Si considerano detenuti all'estero anche gli immobili detenuti in Italia posseduti per il tramite di società estere interposti o società fiduciarie estere.

Le attività patrimoniali vanno sempre indicate indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo di imposta.

#### Limiti di importo per la compilazione del quadro RW

L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste a prescindere dall'importo delle attività finanziarie e patrimoniali.

Una eccezione è costituita dai **conti correnti e depositi bancari esteri** che non vanno indicati nel quadro RW qualora il **valore massimo complessivo**, raggiunto nel corso del periodo d'imposta, non sia superiore a **15.000 euro**.

Tuttavia, resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro se è dovuta l'IVAFE (qualora il valore medio di giacenza complessivo del conto sia pari o superiore a 5.000 euro).

#### Valorizzazione delle attività nel quadro RW

La valorizzazione degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria nel quadro RW segue le regole previste ai fini dell'**IVIE** e dell'**IVAFE**, anche se non dovute.

Nel quadro RW devono essere riportate le consistenze delle attività valorizzate all'inizio di ciascun periodo d'imposta o al primo giorno di detenzione ("valore iniziale") e al termine dello stesso o del periodo di detenzione ("valore finale") e il periodo di possesso espresso in giorni.

In caso di attività e investimenti espressi in **valuta estera**, il controvalore in euro va calcolato sulla base dei cambi medi mensili predisposti dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento.

Se l'investimento è detenuto per tutto l'anno si utilizzano i cambi medi al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno precedente e dell'anno di detenzione.

Se, invece, l'investimento è stato effettuato o è cessato nel corso dell'anno, si utilizzano il cambio relativo al mese di costituzione o di dismissione dell'investimento.

#### Valorizzazione delle attività nel quadro RW

#### Attività finanziarie

Il criterio di valorizzazione è:

- •il valore di mercato
- •Il valore nominale, per le attività non negoziate
- •Il valore di rimborso, in mancanza del valore nominale
- •Il costo di acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso.

Nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo d'imposta, il metodo che deve essere utilizzato è il **L.I.F.O.** e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

#### Valorizzazione delle attività nel quadro RW

#### Particolarità:

**Conti correnti**: il criterio di compilazione è quello del valore medio di giacenza ponderato ai giorni di detenzione.

In presenza di più conti correnti presso lo stesso intermediario, occorre indicare come valore iniziale il saldo di ciascun conto al 1° gennaio (cambio valuta del 31 dicembre anno precedente) e come valore finale la giacenza media annua complessiva di tutti i conti.

Per i conti correnti detenuti in Paesi non collaborativi si deve indicare anche l'ammontare massimo che il conto corrente ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta.

Per i conti cointestati ciascun contitolare compila il quadro RW indicando l'intero valore del conto, inserendo, nella colonna 5 "quota di possesso", la propria quota. Nelle colonne 22 e 23 devono essere indicati i codici fiscali degli altri cointestatari. Va barrata la colonna 24 nel caso in cui i cointestatari siano più di due.

#### Valorizzazione delle attività nel quadro RW

#### **Esempio Conti correnti**

Conto A possesso 50% 365 giorni valore medio 5.000 euro

Conto B possesso 100% 365 giorni valore medio 3.000 euro

Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è  $((5.000 \times 0.5) + 3.000) = 5.500$  euro.

In questo caso vanno compilati due distinti righi del quadro RW e il valore finale da indicare nella colonna 8 di entrambi i righi è "5.500", mentre nella colonna 11, rigo RW1, relativo al primo conto corrente va indicato "17" dato da ((34,20 \* 50% (365/365)) e nella colonna 11, rigo RW2, relativo al secondo conto corrente va indicato 34,20 euro dato da ((34,20 100%\*(365/365)).

#### Valorizzazione delle attività nel quadro RW

#### Particolarità:

**Stock Option**: vanno sempre indicate nel quadro RW se cedibili (valore di mercato).

Negli altri casi, vanno indicate solo quando, il prezzo di esercizio al termine del periodo d'imposta (valore iniziale) è inferiore al valore corrente del sottostante (valore finale).

Non vanno indicate durante il vesting period.

Ai fini dell'IVAFE, rileva il possesso dei soli diritti di opzione cedibili, anche se non esercitabili.

**Deposito titoli**: utilizzando il codice 20, si può indicare il valore complessivo di un deposito titoli (valori complessivi iniziali e somma delle giacenze medie del periodo di imposta) riferendo il numero dei giorni di detenzione al deposito titoli e non alle singole attività.

#### Valorizzazione delle attività nel quadro RW

#### Particolarità:

**Criptovalute**: alle valute virtuali detenute presso un intermediario non residente si applicano le stesse regole delle valute estere tradizionali.

Si utilizza il Codice 14 «Altre attività estere di natura finanziaria» vanno sempre indicate nel quadro RW se cedibili (valore di mercato).

Quale valore finale (colonna 8) va indicato il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale.

Non è dovuta l'IVAFE.

#### Valorizzazione delle attività nel quadro RW

Per gli immobili situati all'estero, il criterio di valorizzazione è:

- •il costo risultante dall'atto di acquisto della proprietà o da altri contratti
- •il valore di mercato, in mancanza del costo di acquisto o in mancanza della relativa documentazione.
- •il valore indicato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione del de cuius o del donante come risultate dalla relativa documentazione; in assenza di documentazione, si assume il valore di mercato.

Per gli immobili situati in UE o SEE, il valore da utilizzare è prioritariamente il valore catastale. In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato.

Per le altre attività finanziarie, diverse dagli immobili, il valore da indicare è quello di acquisto, risultante dalla relativa documentazione, ovvero il valore di mercato.



#### **Esoneri soggettivi**

Gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostituiva dagli intermediari stessi.

L'esonero è, quindi, previsto:

- •per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
- •per i contratti produttivi di redditi di natura finanziarie conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti o come mandatari di una delle controparti contrattuali;
- •per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l'intervento di intermediari residenti.

In tutti e tre i casi l'esonero compete a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediane l'applicazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito dei regimi fiscali del risparmio amministrato o gestito, delle imposte sostitutive o ritenute a titolo d'imposta o d'acconto vigenti.

